

BANDO
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER
FAVORIRE L'ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DA PARTE DEGLI ISCRITTI
CON DISABILITA'

(Art. 3 lett. a7 del Regolamento per l'erogazione
dell'Assistenza)

N. 14/2024

Art. 1 – Oggetto

Cassa Forense, ai sensi dell'art. 3 lett. a7) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza, nell'ambito delle prestazioni a sostegno della professione, e giusta delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 aprile 2024, indice per l'anno 2024 un bando per l'assegnazione di contributi, fino allo stanziamento di € 400.000,00 per favorire l'esercizio della professione da parte di iscritti con disabilità.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari del bando gli Avvocati e i Praticanti Avvocati che, alla data della sua pubblicazione, siano iscritti alla Cassa o con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, non sospesi ai sensi dell'art. 20 della L. n° 247/12 né cancellati dall'Albo/Registro dei Praticanti Avvocati, non titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Ai sensi dell'art. 1 comma 6 del Regolamento dell'Assistenza, i destinatari non possono beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogata tramite bandi.

Art. 3 – Importo

Il contributo è pari al 100% della spesa sostenuta dal richiedente, al netto dell'Iva, per l'acquisizione di tecnologie e strumenti atti a favorire lo svolgimento dell'attività professionale.

Non sono riconoscibili contributi di importo superiore a € 5.000,00.

La spesa deve essere sostenuta nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 16 settembre 2024.

Art. 4 - Requisiti per la partecipazione

Per la partecipazione al bando e l'ammissione alla graduatoria di cui al successivo art. 6 sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) attestato di disabilità previsto ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 104/92, accertata ai sensi dell'art. 4 della richiamata normativa;
- b) essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5) per l'intero periodo di iscrizione alla

Cassa, comunque, da data non antecedente al 1975 e per i pensionati dall'anno successivo al pensionamento;

- c) essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con il pagamento dei contributi previdenziali alla Cassa, sia iscritti a ruolo per gli anni successivi al 2000, sia in fase di riscossione diretta, anche se non sono stati oggetto di preventivo accertamento;
- d) non aver beneficiato di altre prestazioni erogate tramite bandi a sostegno della professione emanati nel 2024;
- e) non aver beneficiato di rimborso, parziale o totale, da parte di Enti pubblici o privati o del Servizio Sanitario Nazionale per le medesime spese sostenute.

Art. 5 - Modalità e termini della domanda

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere inviata, a pena di inammissibilità, a partire dal 16 luglio 2024 e sino alle ore 24,00 del 30 settembre 2024 esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet della Cassa www.cassaforense.it.

Unitamente alla domanda il richiedente deve produrre, sempre con modalità telematica:

- a) copia della/e fattura/e quietanzata/e e/o ricevuta/e di pagamento relativa/e all'acquisto di tecnologie e strumenti atti a favorire lo svolgimento dell'attività professionale effettuato nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 16 settembre 2024, intestata/e al richiedente;
- b) certificazione di accertata disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 Legge 104/92 rilasciata da commissione medica ASL ai sensi dell'art. 4 della richiamata normativa.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, l'istante deve produrre, nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione e a pena di esclusione, le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni richieste da Cassa Forense.

Art. 6 – Modalità di erogazione del contributo

I contributi sono erogati, fino a esaurimento dell'importo complessivo previsto dal bando, secondo una graduatoria formata in ordine crescente dell'ammontare del reddito netto professionale relativo all'anno 2023.

In caso di parità di reddito, la precedenza è determinata dalla minore età anagrafica e, in

caso di ulteriore parità, dalla maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa.

Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito internet la graduatoria senza indicazione del nominativo, ma con codice meccanografico/numero di protocollo della domanda, reddito netto professionale relativo all'anno 2023, data di nascita e numero di anni di iscrizione alla Cassa, nonché a effettuare i controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione prodotta e delle autocertificazioni del richiedente.

Il Presidente

Avv. Valter Militi

Pubblicato il 9 aprile 2024